

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 28/21

Bolzano, li 25/11/2021

Novità in materia di green pass nei luoghi di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo quanto segue:

La disciplina del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, che ha introdotto l'obbligo generalizzato del green pass per l'accesso in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, ha presentato fin da subito alcune criticità di fondo che hanno indotto il Governo a intervenire in più riprese attraverso lo strumento delle FAQ. Al tempo stesso da più parti è stata segnalata anche l'esigenza di una semplificazione delle procedure di accesso e per tali motivi in sede di conversione del provvedimento a opera della Legge n. 165 del 19 novembre 2021, in vigore dal 21 novembre 2021, il legislatore è dovuto intervenire su diversi fronti.

1.1	Semplificazione delle attività di controllo della certificazione verde Covid-19	2
1.2	Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa	2
1.3	Controllo lavoratori somministrati.....	2
1.4	Aziende con meno di 15 dipendenti	2
1.5	Greenpass50+	3

1.1 Semplificazione delle attività di controllo della certificazione verde Covid-19

Tra le diverse misure volte a semplificare le modalità di verifica disposte dalla disciplina in vigore, si è riscontrata, nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 127/2021, la volontà del Governo di consentire ai lavoratori di **consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19**.

Il legislatore ha disposto che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green Pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. È stato altresì previsto che **i lavoratori che consegnano** la predetta **certificazione**, per tutta la durata della relativa validità, siano **esonerati dai controlli** da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il **Garante della Privacy** ha segnalato già in data 11 novembre 2021 al Parlamento ed al Governo diverse **criticità** in materia di Privacy, legate alla possibilità di consegna del Green Pass da parte dei lavoratori al datore di lavoro, contenute nella Legge di conversione del D.L. n. 127/2021. A parere del Garante, il contenuto della norma appare in evidente contrasto con l'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 2016/679 e con l'art. 48 del Regolamento 2021/953 il quale vieta la conservazione dei dati personali relativi al controllo del Green Pass, se non per scopi medici.

In attesa di ulteriori chiarimenti, sconsigliamo l'utilizzo di questa novità normativa introdotta.

1.2 Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa

La Legge di conversione dispone che, qualora la scadenza di un certificato verde Covid-19 di un dipendente si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa senza incorrere in alcuna sanzione.

1.3 Controllo lavoratori somministrati

Il legislatore, legittimando nuovamente dal punto di vista giuridico quanto indicato dal Governo attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito, ha disposto, che la verifica del rispetto delle prescrizioni normative resta in capo all'utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

1.4 Aziende con meno di 15 dipendenti

Si rileva, infine, una novità anche in riferimento alla gestione dei lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti. In particolare, il legislatore ha disposto che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni. I giorni di sospensione sono lavorativi e sono rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

1.5 Greenpass50+

Greenpass50+ è il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro. Il servizio è consultabile, previo accreditamento, tramite il sito www.inps.it ed è rivolto a **tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  